



Commento relativo all'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 916.351.021.1)

3 aprile 2017

I. Situazione iniziale

Secondo l'ordinanza del DFI concernente l'igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 916.351.021.1), i trattamenti per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sono possibili solo se autorizzati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

L'UE invece per la disinfezione dei capezzoli autorizza anche biocidi appropriati, a condizione che siano omologati o registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012¹ relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. L'USAV ritiene opportuno introdurre una norma equivalente anche in Svizzera. La disinfezione di capezzoli sani può essere tranquillamente eseguita con un biocida.

I preparati adibiti esclusivamente alla disinfezione preventiva o all'igiene dei capezzoli sani (quindi senza allusioni a proprietà curative) sono considerati biocidi e prima della loro immissione in commercio devono essere omologati ai sensi dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Questo concetto è stato stabilito nel documento del 2012 «Categorizzazione e delimitazione di prodotti che riguardano gli animali» redatto congiuntamente dagli uffici federali della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dell'ambiente (UFAM), della sanità pubblica (UFSP) e da Swissmedic, e nuovamente confermato nella rielaborazione del 2017. Di conseguenza per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati solo biocidi dotati di una corrispondente omologazione ai sensi dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12). Nel progetto di modifica è previsto un aggiornamento in tal senso.

Attualmente, quindi, vi è una discrepanza tra le disposizioni contenute nella OlgPL e quelle in vigore nell'UE, nonché con le conoscenze di USAV, UFAG, UFAM, UFSP e Swissmedic. Con la presente revisione dell'OlgPL si intende adeguare le norme alle conoscenze più recenti e ripristinare l'equivalenza con il diritto europeo, consentendo anche l'utilizzo di biocidi omologati per i trattamenti per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli.

¹ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, GU L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 334/2014, GU L 103 del 05.04.2014, pag. 22.

II. Commento ai singoli articoli

Articolo 12 capoverso 4

L'articolo 12 capoverso 4 OlgPL viene adeguato in conformità con il documento «Categorizzazione e delimitazione di prodotti che riguardano gli animali», in modo che in futuro sia consentito anche l'impiego di biocidi omologati dall'UFSP per la disinfezione di capezzoli sani. Prodotti chimici non omologati ai sensi dell'OBioc non possono essere utilizzati sui capezzoli.

III. Conseguenze per la Confederazione, i Cantoni o l'economia

Con modifica dell'articolo 12 capoverso 4 OlgPL viene eliminata la discrepanza tra il disciplinamento dell'OlgPL e quello dell'UE. L'autorizzazione all'utilizzo di biocidi per i trattamenti per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli non ha conseguenze per la Confederazione, i Cantoni né per l'economia.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'UE sanciscono il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti di origine animale. In base all'allegato 11 appendice 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), viene reciprocamente riconosciuta l'equivalenza delle disposizioni legali concernenti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004² che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, i biocidi sono autorizzati per i trattamenti per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli. Di conseguenza, la modifica dell'articolo 12 capoverso 4 OlgPL contribuisce a mantenere l'equivalenza con il diritto dell'UE.

² Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22.